DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2014

recante adozione di decisioni dell'Unione sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2014/C 152/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(2),

considerando quanto segue:

- Ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012, la Commissione decide, a nome dell'Unione, se autorizzare o vietare l'importazione nell'Unione di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (procedura PIC).
- Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata con la decisione 2006/730/CE del Consiglio (3).
- In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto dell'Unione e degli Stati membri.
- La sostanza chimica azinfos-metile è stata aggiunta a quelle subordinate alla procedura PIC, come pesticida, con la decisione RC 6/4 adottata durante la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato della convenzione di Rotterdam sotto forma di un documento di supporto alla decisione. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) vieta l'immissione sul mercato e l'uso dell'azinfos-metile come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari.
- La sostanza chimica pentabromodifeniletere commerciale, che include il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, è stata aggiunta a quelle subordinate alla procedura PIC, come sostanza chimica industriale, con la decisione RC 6/5 adottata durante la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato della convenzione di Rotterdam sotto forma di un documento di supporto alla decisione. Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) vieta, salvo esenzioni specifiche, la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso del tetrabromodifeniletere e del pentabromodifeniletere.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti

e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

- IT
- (6) La sostanza chimica ottabromodifeniletere commerciale, che include l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, è stata aggiunta a quelle subordinate alla procedura PIC, come sostanza chimica industriale, con la decisione RC 6/6 adottata durante la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato della convenzione di Rotterdam sotto forma di un documento di supporto alla decisione. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta, salvo esenzioni specifiche, la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere.
- (7) Le sostanze chimiche acido perfluorottano solfonoico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili sono state aggiunte a quelle subordinate alla procedura PIC, come sostanze chimiche industriali, con la decisione RC 6/7 adottata durante la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato della convenzione di Rotterdam sotto forma di un documento di supporto alla decisione. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta, fatte salve alcune deroghe specifiche, la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'acido perfluorottano solfonoico, dei perfluorottani sulfonati, dei perfluorottani sulfonamidi e dei perfluorottani sulfonili.
- (8) È opportuno adottare una decisione definitiva sull'importazione di azinfos-metile, pentabromodifeniletere commerciale, ottabromodifeniletere commerciale, acido perfluorottano solfonoico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili,

DECIDE:

Articolo unico

È adottata la decisione definitiva sull'importazione di azinfos-metile, pentabromodifeniletere commerciale, ottabromodifeniletere commerciale, acido perfluorottano solfonoico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili di cui ai formulari di risposta sulle importazioni in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

ALLEGATO



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE







FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

_					
О	_	^	_	_	
_					

Unione europea

(Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1	IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA					
1.1.	Nome comune	Azinfos-metile				
1.2.	Numero CAS	86-50-0				
1.3.	Categoria	⊠ Pesticida				
		□ Industriale				
		☐ Formulato pesticida altamente pericoloso)			
SEZIONE 2	INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUA	ALI RISPOSTE PRECEDENTI				
2.1.	⊠ Si tratta della prima risposta del paes	e in relazione all'importazione di questa sost	anza chimica			
2.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente:					
SEZIONE 3	RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE					
□ Decisione def	initiva (completare la sezione 4)	☐ Risposta provvisoria (completare la	sezione 5)			
SEZIONE 4	DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORM	IITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AM	MINISTRAT	IVI NAZIONALI		
4.1.						
	L'importazione della sostanza chi provenienza?	mica è vietata indipendentemente dalla	⊠ Sì	□No		
	È vietata anche la produzione naziona interno?	ale della sostanza chimica ai fini del consumo	⊠ Sì	□ No		
4.2.	☐ Importazione autorizzata					
4.3.	☐ Importazione autorizzata solo a deter	rminate condizioni				
	Le suddette condizioni sono:					
	Le condizioni che regolano l'importaz indipendentemente dalla provenienza	zione della sostanza chimica sono le stesse a?	□ Sì	□ No		
		duzione nazionale della sostanza chimica entiche a quelle che si applicano a tutte le	□ Sì	□ No		

4.4	Drain adimenta I	a ai alatiu a	amminiatrativa		ui ai baaa la	dociciono	dofinitivo
4 .4.	Provvedimento I	edisiativo o	amministrativo	nazionale su c	ui si dasa ia	aecisione	definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti azinfos-metile, poiché tale sostanza attiva non è approvata a titolo del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

SEZIONE 5	RISPOSTA PROVVISORIA
5.1.	□ Importazione vietata
	L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla \square Sì \square No provenienza?
	È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo $\ \square$ Sì $\ \square$ No interno?
5.2.	□ Importazione autorizzata
5.3.	□ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
	Le suddette condizioni sono:
	Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse Sì No indipendentemente dalla provenienza?
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica \square Sì \square No ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?
5.4.	Indicare se è allo studio una decisione definitiva
	Si sta studiando concretamente una decisione definitiva? □ Sì □ No
5.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva
	Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazion complementari:
	Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

IT

SEZIONE 6	SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:					
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? □ Sì □ No						
La sostanza chimica è prodotta nel paese?			□No			
In caso di risposta affermativa a una delle due suddette domande:						
Per essere utilizzata nel paese?			□No			
Per essere esport	ata?	□ Sì	□No			

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, l'azinfos-metile è così classificato:

Toss. acuta 2* – H 300 – Letale se ingerito. Toss. acuta 2* – H 330 – Letale se inalato.

Toss. acuta 3* - H 311 - Tossico a contatto con la pelle.

Sens. cut. 1 - H 317 - Può provocare una reazione allergica della pelle.

Toss. acq. acuta 1 – H 400 – Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Toss, acq. cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, l'azinfos-metile è così classificato:

T+; R26/28 - Molto tossico per inalazione e per ingestione.

T; R24 - Tossico a contatto con la pelle.

R43 - Può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle.

N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 - Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione Commissione europea, DG Ambiente

Indirizzo Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio

Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig

Posizione della personaAmministratore principale

responsabile

Telefono +32 22988521

Fax +32 22967616

Indirizzo di posta elettronica Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) Viale delle Terme di Caracalla 00100 Roma ITALIA

Tel.: +39 0657053441 Fax: +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int

Segretariato della Convenzione di Rotterdam Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 11-13. Chemin des Anémones CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera

Tel.: +41 229178177 Fax: +41 229178082 E-mail: pic@pic.int

Paese:



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

Unione europea







FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

	(Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Gre Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, P. Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Un					
SEZIONE 1	IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA					
1.1.	Nome comune	Ottabromodifeniletere commerciale, i - esabromodifeniletere, - eptabromodifeniletere.	· ·			
1.2.	Numero CAS	Numero CAS 36483-60-0 - Esabromodifeniletere 68928-80-3 - Eptabromodifeniletere				
1.3.	Categoria	□ Pesticida				
		☐ Formulato pesticida altamente peric	oloso			
SEZIONE 2	INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI					
2.1.	⊠ Si tratta della prima risposta	a del paese in relazione all'importazione di questa	sostanza chim	nica.		
2.2.	□ Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente:					
SEZIONE 3	RISPOSTA RELATIVA ALLE I	MPORTAZIONI FUTURE				
□ Decisione d □	efinitiva (completare la sezione 4)	□ Risposta provvisoria (completa	re la sezione 5)		
SEZIONE 4	DECISIONE DEFINITIVA IN C	CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	O AMMINISTE	RATIVI NAZIONALI		
4.1.	□ Importazione vietata					
	L'importazione della sostan provenienza?	za chimica è vietata indipendentemente dalla	□Sì	□No		
	È vietata anche la produzio consumo interno?	ne nazionale della sostanza chimica ai fini del	□Sì	□ No		
4.2.	☐ Importazione autorizzata					

4.3.	⋈ Importazione autorizzata sole	o a determinate condizio
+.3.	M Importazione autorizzata sor	o a determinate condiz

Le suddette condizioni sono:

Le importazioni di esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere devono essere conformi al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). Il regolamento (CE) n. 850/2004 dispone quanto segue:

- 1. sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'esabromodifeniletere e dell'eptabromodifeniletere sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli;
- 2. il divieto non si applica all'esabromodifeniletere e all'eptabromodifeniletere presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce, a condizione che le concentrazioni dell'esabromodifeniletere e dell'eptabromodifeniletere presenti in sostanze, preparati, articoli o come componenti di parti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma siano pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso);
- 3. è autorizzata la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di preparati, ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti esabromodifeniletere o eptabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	⊠ Sì	□No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	⊠ Sì	□ No

4.4. Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). La misura normativa consente deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3.

SEZIONE 5	RISPOSTA PROVVISORIA		
5.1.	□ Importazione vietata		
	L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?	□Sì	□No
	\dot{E} vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?	□Sì	□No
5.2.	□ Importazione autorizzata		
5.3.	Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	□Sì	□No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	□Sì	□ No
5.4.	Indicare se è allo studio una decisione definitiva		
	Si sta studiando concretamente una decisione definitiva?	□Sì	□No

IT	
----	--

5.5. lı	nformazioni o ass	istenza richieste per prender	re una decisione definitiva		
S	Si chiede al segre	tariato di trasmettere le segu	enti informazioni complementari:		
[
	Si chiede al pae complementari:	se che ha notificato l'atto	normativo definitivo di trasmetto	ere le seguer	nti informazioni
[
s	Si chiede al segre	tariato di fornire l'assistenza	seguente ai fini della valutazione d	ella sostanza	chimica:
SEZIONE 6 INF	ORMAZIONI CO	MPLEMENTARI UTILI, CHE	POSSONO COMPRENDERE:		
La sostanza chimica è	attualmente regi	strata nel paese?		□Sì	⊠ No
La sostanza chimica è	prodotta nel pae	se?		□Sì	⊠ No
In caso di risposta affe	ermativa a una de	lle due suddette domande:			
Per essere utilizzata n	el paese?			□Sì	□ No
Per essere esportata?	Per essere esportata? □ Sì				□ No
Altre osservazioni					
SEZIONE 7 AU	TORITÀ NAZION	ALE DESIGNATA			
Istituzione		Commissione europea, DG	Ambiente		
Indirizzo		Rue de la Loi 200, 1049 Bro	uxelles, Belgio		
Nome della persona re	esponsabile	Dott. Juergen Helbig			
Posizione della persor	na responsabile	Amministratore principale			
Telefono		+32 22988521			
Fax		+32 22967616			
Indirizzo di posta elett	ronica	Juergen.Helbig@ec.europa	a.eu		
Data, firma dell'autorit	à nazionale desig	ınata e timbro ufficiale:			
SI PREGA DI RESTIT	UIRE IL FORMUL	ARIO COMPILATO A UNO	DEI SEGUENTI INDIRIZZI:		
Segretariato della Cor Organizzazione delle per l'alimentazione e l' Viale delle Terme di Ci 00100 Roma ITALIA	Nazioni Unite 'agricoltura (FAO)		Segretariato della Convenzione de Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 11-13, Chemin des Anémones CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, S		

Tel.: +39 0657053441 Fax: +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int

Tel.: +41 229178177 Fax: +41 229178082 E-mail: pic@pic.int





ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE







FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

_			
P	26	2	Δ

Unione europea

(Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1	IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA				
1.1.	Nome comune Acido perfluorottano solfonoico, perfluorottani sulfonati, per sulfonamidi e perfluorottani sulfonili				
1.2.	Numero CAS	Numeri CAS pertinenti: 1763-23-1 - acido perfluorottano solfonoico 2795-39-3 - perfluorottano solfonato di potassio 29457-72-5 - perfluorottano solfonato di litio 29081-56-9 - perfluorottano solfonato di ammonio 70225-14-8 - perfluorottano solfonato di dietanolammonio 56773-42-3 - perfluorottano solfonato di tetraetilammonio 251099-16-8 - perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio 4151-50-2 - N-etilperfluorottano sulfonamide 31506-32-8 - N-metilperfluorottano sulfonamide 1691-99-2 - N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide 24448-09-7 - N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonamide 307-35-7 - fluoruro di perfluorottano e sulfonile e altri			
1.3.	Categoria	□ Pesticida			
		⊠ Industriale			
		☐ Formulato pesticida altamente pericoloso			
SEZIONE 2	INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI				
2.1.	oxtimes Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.				
2.2.	□ Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente:				
SEZIONE 3	RISPOSTA RELATIVA ALL	E IMPORTAZIONI FUTURE			
☑ Decisione de	efinitiva (completare la sezione	4) Risposta provvisoria (completare la sezione 5)			
SEZIONE 4	DECISIONE DEFINITIVA I	N CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI			
4.1.					
	L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla \square Si \square No provenienza?				
	È vietata anche la produz interno?	zione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo $\ \square$ Si $\ \square$ No			

5.3.

O11	- Suzzaciu umoinie den omone europeu			
4.2.	□ Importazione autorizzata			
4.3.	⊠ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni			
	Le suddette condizioni sono:			
	Le importazioni di acido perfluorottano solfonoico e di suoi derivati (PFOS) devono essere conformi al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). Il regolamento (CE) n. 850/2004 dispone quanto segue:			
	1. sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dei PFOS sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli;			
	2. il divieto non si applica ai PFOS presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce, purché:			
	a) per le sostanze o i preparati, la concentrazione di PFOS sia pari o inferiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso); oppure			
	 b) per i prodotti semifiniti o gli articoli, o parti dei medesimi, la concentrazione di PFOS sia inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 μg/m ² del materiale rivestito; 			
	3. se la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente è ridotta al minimo, la produzione e l'immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell'eliminazione dei PFOS:			
	a) fino al 26 agosto 2015, come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura;b) resine fotosensibili o rivestimenti anti-riflesso per processi di fotolitografia;			
	c) rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa; d) abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso;			
	e) fluidi idraulici per l'aviazione.			
	Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse ⊠ Sì □ No indipendentemente dalla provenienza?			
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica \boxtimes Sì \square No ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?			
4.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva			
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:			
	La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di acido perfluorottano solfonoico e di suoi derivati (PFOS) sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). La misura normativa consente deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3.			
SEZIONE 5	RISPOSTA PROVVISORIA			
5.1.	□ Importazione vietata			
	L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla \square Sì \square No provenienza?			
	È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo $\ \square$ Sì $\ \square$ No interno?			
5.2.	□ Importazione autorizzata			

 $\hfill\square$ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse $\ \ \Box$ Sì

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica $\ \square$ Sì ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le

 $\, \square \, \mathsf{No}$

□ No

Le suddette condizioni sono:

importazioni?

indipendentemente dalla provenienza?

IT

5.4.	Indicare se è allo s	studio una decisione definitiva		
	Si sta studiando c	oncretamente una decisione definitiva?	□Sì	□ No
5.5.	Informazioni o ass	istenza richieste per prendere una decisione definitiva		
	Si chiede al segre	tariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:		
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le s complementari:				eguenti informazioni
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sosta			lella sostanza	chimica:
SEZIONE 6		MPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:		
			⊠ c)	□ No
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?				
La sostanza chimica è prodotta nel paese? ⊠ Sì		□ No		
In caso di risposta a	affermativa a una de	lle due suddette domande:		
Per essere utilizzata nel paese?			⊠ Sì	□ No
Per essere esportata?			⊠ Sì	□No
Altre osservazioni				
SEZIONE 7	ALITODITÀ NA ZIO	DNALE DESIGNATA		
	AUTONITA NAZIO			
Istituzione		Commissione europea, DG Ambiente		
Indirizzo	- waamama-l-!!-	Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio		
Nome della persona	a responsabile	Dott. Juergen Helbig		

Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig

Posizione della persona responsabile Amministratore principale

Telefono +32 2-2988521 Fax +32 2-2967616

Indirizzo di posta elettronica Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) Viale delle Terme di Caracalla 00100 Roma ITALIA

Tel.: +39 0657053441 Fax: +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int Segretariato della Convenzione di Rotterdam Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera Tel.: +41 229178177

Fax: +41 229178082 E-mail: pic@pic.int





ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE







FORM FOR IMPORT RESPONSE

Paese:

Unione europea

(Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1	IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA					
1.1.	Nome comune	Pentabromodifeniletere commerciale, inc - tetrabromodifeniletere, - pentabromodifeniletere.				
1.2.	Numero CAS	40088-47-9 - tetrabromodifeniletere 32534-81-9 - pentabromodifeniletere				
1.3.	Categoria	□ Pesticida				
			⊠ Industriale			
		☐ Formulato pesticida altamente pericolos	0			
SEZIONE 2	INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI					
2.1.	oxtimes Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.					
2.2.		di una risposta precedente. edente:				
SEZIONE 3	RISPOSTA RELATIVA ALI	LE IMPORTAZIONI FUTURE				
□ Decisione d □	lefinitiva (completare la sezior	ne 4)	ıre la sezione (5)		
SEZIONE 4	DECISIONE DEFINITIVA I	N CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI (RATIVI NAZIONALI		
4.1.	□ Importazione vietata					
	L'importazione della sos provenienza?	stanza chimica è vietata indipendentemente dalla	□Sì	□No		
	È vietata anche la produ consumo interno?	uzione nazionale della sostanza chimica ai fini del	□Sì	□ No		
4.2.	☐ Importazione autorizzat	a				

 4.3. ☑ Importazione autorizzata solo a determinate cond 	inoizib
-------------------------------------------------------------------------------	---------

Le suddette condizioni sono:

Le importazioni di tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere devono essere conformi al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). Il regolamento (CE) n. 850/2004 dispone quanto segue:

- 1. sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso del tetrabromodifeniletere e del pentabromodifeniletere sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli;
- 2. il divieto non si applica al tetrabromodifeniletere e al pentabromodifeniletere presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce, a condizione che le concentrazioni del tetrabromodifeniletere e del pentabromodifeniletere presenti in sostanze, preparati, articoli o come componenti di parti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma siano pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso);
- 3. è autorizzata la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di preparati, ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso.

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ⊠ Sì □ No ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

4.4. Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). La misura normativa consente deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3.

SEZIONE 5	RISPOSTA PROVVISORIA
5.1.	□ Importazione vietata
	L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla \square Sì \square No provenienza?
-	È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo $\ \square$ Sì $\ \square$ No interno?
5.2.	□ Importazione autorizzata
5.3.	□ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
	Le suddette condizioni sono:
	Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse Sì No indipendentemente dalla provenienza?
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica \square Sì \square No ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?
5.4.	Indicare se è allo studio una decisione definitiva
	Si sta studiando concretamente una decisione definitiva? □ Si □ No
5.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva
	Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

IT

	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmetto complementari:	ere le seguer	nti informazion
	Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione d	ella sostanza d	chimica:
SEZIONE 6	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:		
La sostanza chimica	à attualmente registrata nel paese?	□Sì	⊠ No
La sostanza chimica	à è prodotta nel paese?	□Sì	⊠ No
In caso di risposta a	ffermativa a una delle due suddette domande:		
Per essere utilizzata	nel paese?	□ Sì	□ No
Per essere esportata	a?	□Sì	□ No
Altre osservazioni			

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, il pentabromodifeniletere è così classificato:

Latt. - H 362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

STOT RE 2 * - H 373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Toss. acq. acuta 1 - H 400 - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Toss, acq. cronica 1 - H 410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, il pentabromodifeniletere è così classificato:

Xn; R48/21/22 – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

R64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 - Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio

Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig

Posizione della persona responsabile Amministratore principale

Telefono +32 22988521 Fax +32 22967616

Indirizzo di posta elettronica Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) Viale delle Terme di Caracalla 00100 Roma ITALIA

Tel.: +39 0657053441 Fax: +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int Segretariato della Convenzione di Rotterdam Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera Tel.: +41 229178177

Fax: +41 229178082 E-mail: pic@pic.int